



Comune di Aciccatena

PROVINCIA DI CATANIA

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA dei GIOVANI nati nell'anno 19..95..

Visto l'art. 34 del D.P.R. 14 Febbraio 1964 n. 237, sulla Leva e Reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto l'art. 3 del Decreto Legislativo 31 - 07 - 2003, n. 236, che ha modificato il Decreto Legislativo 08 - 05 - 2001, n. 215, ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'art. 3 comma 1, lettera f della Legge 14 - 11 - 2000, N. 331.

IL COMMISSARIO RENDE NOTO

Tutti i cittadini dello Stato, gli stranieri e i giovani che non possiedono alcuna cittadinanza, nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 19⁹⁵... e che ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. N. 237, sono considerati legalmente domiciliati in questo Comune, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro iscrizione nella lista di leva e di fornire i chiarimenti che in tale occasione potranno essere loro richiesti.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o tutori.

Nel caso che taluno, nato nell'anno 19⁹⁵ sia morto, i genitori, tutori o congiunti esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dall'ufficiale dello stato civile viene rilasciato in carta libera.

ART. 35 - DOMICILIO LEGALE

Sono considerati, legalmente domiciliati in questo Comune:

- 1) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, assenti, espatriati, detenuti o figli di un espatriato;
- 2) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvochè giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- 3) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio;
- 4) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre, o tutore;
- 5) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
- 6) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.

Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri degli atti di nascita, siano notoriamente ritenuti aver l'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano presentato, con idonei documenti, di avere un'età minore di quella loro attribuita.

